



COMUNE DI MONTERODUNI

PROVINCIA di ISERNIA

*Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391*

*Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943*

DISCIPLINARE

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”

COMUNE DI MONTERODUNI

CIG: 8371368F66

CUP: G39E20001010004

critério di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Premessa

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

2. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, e s.m.i, il *Codice dei contratti pubblici*.

3. Stazione appaltante - Comune di Monteroduni responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara è il Comune di Monteroduni; Telefono: 0865 - 491586; e-mail: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it; sito internet: www.comune.monteroduni.is.it;

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

Responsabile del Procedimento: arch. Italia Biello

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso la piattaforma telematica <http://www.monteroduni.traspare.it>.

4. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Comune di Monteroduni piazza Municipio n. 1- 86075 Monteroduni (IS).

Ufficio Tecnico Comune di Monteroduni Telefono 0865491586 - mail: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it.

5. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice.

Intero territorio comunale di Monteroduni (IS).

6. Procedura di gara

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).

7. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).

8. Determinazione a contrattare

Il presente bando di gara è stato approvato con determinazione a contrattare n. 13 del 20.07.2020 (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

9. Codice identificativo della gara

CIG: **8371368F66** - CUP: **G39F18000120004**

10. Pubblicità

Il presente è pubblicato (art. 73 del Codice):

sul sito della stazione appaltante www.comune.monteroduni.is.it

in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

Sui quotidiani nazionali e locali

Sul sito M.I.T.

Sulla piattaforma telematica <http://www.monteroduni.traspare.it>

11. Lotti

L' appalto non è suddiviso in lotti.

12. Varianti

A norma dell'art. 95 co. 14 del Codice, sono ammesse varianti al progetto tecnico della prestazione alle condizioni seguenti:

le varianti non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal presente bando/disciplinare e dalla relazione di progetto e capitolato d'appalto;

le varianti possono essere solo di natura qualitativa e non quantitativa e finalizzate esclusivamente a migliorare l'obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione;

le proposte di varianti devono essere descritte in maniera esaustiva all' interno della relazione contenuta nell' offerta tecnica.

13. Prestazioni oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi principali:

1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata per tutte le utenze commerciali alimentari e nel settore della ristorazione presenti sul territorio comunale;
3. Raccolta "dedicata" di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti frazioni di: pile, farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
4. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il territorio comunale;
5. Trasporto e avvio a recupero delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati;
6. Servizio di pronto intervento;
7. Gestione del Centro di Raccolta Comunale;
8. Campagna di comunicazione;
9. Realizzazione e gestione dell'Ecosportello, numero verde, sito web;
10. Controllo e vigilanza sul corretto conferimento

Vocabolario comune per gli appalti - CPV1:

oggetto principale: 90513200-8

14. Durata

Il contratto è aggiudicato per mesi 24 (anni 2).

15. Rinnovo e proroga

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la *proroga tecnica* che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice).

16. L'importo a base della gara

L'importo a base d'asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:

Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85

Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79

17. Prezzo e pagamenti

L'appalto è finanziato dal Comune di Monteroduni a mezzo di fondi comunali.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Il contratto è soggetto a *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

18. Chi può partecipare alla gara

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "*aggregazione di imprese di rete*");

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

19. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);

le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*" devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).

21. Documentazione di gara e sopralluogo

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

progetto della prestazione (completo di capitolato prestazionale) approvato con determina dirigenziale n. 13 del 20.07.2020 (art. 23 co. 14 del Codice);

Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013);

patto di integrità;

clausola Antipantouflage;

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.cimune.monteroduni.is.it> e sulla piattaforma telematica: <http://www.monteroduni.traspare.it>

Il sopralluogo dei luoghi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento.

Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

22. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, accedendo alla piattaforma telematica traspare fino a dieci giorni prima la scadenza della presentazione delle offerte.

Le risposte verranno fornite sulla piattaforma telematica traspare e saranno pubblicate in forma anonima.

23. Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni, **richiede il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle afferenti l'offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.

24. Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate tramite la piattaforma trasparente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

25. Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.

A norma dell'art. 105 co. 6 del Codice, il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalto superiore alla soglia UE oppure, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora le attività siano considerate maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012.

Pertanto, date le caratteristiche del contratto in gara, il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori, già in sede di offerta, qualora intenda avvalersi del subappalto.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

26. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice).

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

27. Garanzie

27.1 Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una *garanzia provvisoria*, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 5.792,72

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, 0con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

27.2 Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare *garanzia per l'esecuzione* nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

27.3 Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione

social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

28. Imposta sulla gara

A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di euro 0,00.

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

29. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

29.1 Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis* del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

delitti di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B) A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

E) A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

29.2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane.

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

29.3 Capacità economica e finanziaria

- A. Almeno due idonee dichiarazioni bancarie, allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto;
- B. Fatturato medio d'impresa, riferito all'ultimo triennio, non inferiore al valore stimato del presente appalto ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva capacità economica e finanziaria dell'operatore economico partecipante alla procedura;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

il requisito di cui alla lettera B dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall'impresa mandataria capogruppo e dalle imprese mandanti per almeno il 20%, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente lo dovrà possedere per il 100%;

il requisito di cui alla lettera A) deve essere posseduto dal concorrente per il 100%, fermo restando che l'impresa mandataria capogruppo deve possedere almeno una referenza bancaria;

Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai precedenti punti (fatturato minimo, realizzato negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2019, 2018 e 2017 se già depositato, se ancora non depositato saranno presi in considerazione gli esercizi riferiti agli anni 2018, 2017 e 2016.

29.4 Capacità tecniche e professionali

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs.03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.:

- **categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 406/1998], **classe f):** popolazione inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del citato DM 406/1998] **o classe superiore;**
- **categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998], **classe f):** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 406/1998] **o classe superiore.**
- **categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998], **classe f):** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 406/1998] **o classe superiore.**

I requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 per le categorie e classi ivi indicate devono intendersi come requisiti "soggettivi" necessari per assicurare il corretto espletamento del servizio e titolo autorizzatorio al suo esercizio, a norma del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento;

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ciascuna impresa partecipante dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto (Iscrizioni Albo Nazionale) per il servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero. In sede di offerta, dovranno essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale.

Avere eseguito nell'ultimo triennio il servizio di raccolta differenziata domiciliare per almeno due comuni aventi popolazione residente, per ciascun comune, pari o superiore ai 3.000 abitanti.

Il suddetto requisito deve essere soddisfatto con riferimento a due comuni aventi singolarmente popolazione pari o superiore agli 3.000 abitanti e **non può** essere soddisfatto con un unico comune di popolazione superiore a 3.000 abitanti.

Avere ottenuto almeno il 60% di media annua nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno un comune, non necessariamente coincidente con quelli di cui al precedente punto D, e per il periodo minimo di un anno compreso nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (triennio 2017-2019).

La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per ciascun anno del periodo di riferimento considerato e non come media dei risultati ottenuti nel triennio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti non sono da intendersi suddivisibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'RTI e/o nella rete di imprese, non essendo applicabile il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di qualificazione ed esecuzione.

Ciascuna impresa partecipante ed esecutrice del servizio dovrà necessariamente possedere i requisiti di cui al precedente punto per almeno un comune, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente li dovrà possedere per il 100%;

Certificazione di sistema di qualità riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il requisito dovrà essere dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;

Certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il requisito dovrà essere dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Tali requisiti saranno dimostrati mediante copia del certificato medesimo, ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

30. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

31. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), la certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

32. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo web: <https://monteroduni.traspare.com>.

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **05.09.2020** non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno registrarsi sulla Piattaforma (<https://monteroduni.traspare.com>), ottenendo così le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

I documenti di gara e le offerte dovranno essere costituite da cartelle, compresse mediante appositi software di compressione dati (".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" o altri equivalenti software), rinominate in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sotto riportate:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Le suddette cartelle dovranno contenere files in formato pdf/A, eventualmente anch'essi compressi mediante appositi software di compressione dati (".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" o altri equivalenti software), rinominati in base al proprio contenuto (es. domanda di partecipazione, garanzia provvisoria, ricevuta ANAC, etc.).

I documenti e le offerte devono essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o dai legali delle imprese partecipanti. In luogo della firma digitale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e all'art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, è ammessa la firma autografa, corredata da copia della carta di identità.

Su tutti i files, nessuno escluso, che vengono inseriti nelle rispettive cartelle, dovrà essere apposta PENA ESCLUSIONE, firma digitale e marcatura temporale.

33. Contenuto della CARTELLA "A - Documentazione amministrativa"

33.1 Domanda di partecipazione

La CARTELLA "A - Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

33.2 Attestazione dei requisiti

La Cartella "A - Documentazione amministrativa" deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali come elencati nei precedenti paragrafi.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che, "per quanto di sua conoscenza", il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

33.3 Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la Cartella "A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

33.4 Altre dichiarazioni

La Cartella "A - Documentazione amministrativa" contiene, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

il concorrente dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto;

il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);

il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

le prestazioni che intende affidare in subappalto;

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

33.5 Garanzia provvisoria

La Cartella "A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo 11.3).

33.6 Attestato di sopralluogo

La Cartella "A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione deve contenere il certificato rilasciato dalla stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi.

33.7 Imposta e AVCpass

La Cartella "A - Documentazione amministrativa" deve contenere la ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

La Cartella "A - Documentazione amministrativa" contiene il codice PASSOE previsto l'art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).

33.8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)

la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la Cartella "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

34. Contenuto della CARTELLA "B - Offerta tecnico-organizzativa"

A pena di esclusione, la CARTELLA "B - Offerta tecnico-organizzativa" contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato prestazionale a base della gara.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo.

Struttura della relazione tecnica
A. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto;
B. Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti abbandonati e rup (Rifiuti Urbani Pericolosi);

- | |
|---|
| <p>C. Capacita' gestionale;</p> <p>D. Migliorie dei Servizi - utilizzo di strumenti elettronici/meccanografici;</p> <p>E. Migliorie dei Servizi alla cittadinanza con particolare riguardo alle utenze che necessitano di servizi personalizzati (disabili ecc.);</p> <p>F. Qualità dei servizi - progetto di gestione del centro comunale di raccolta;</p> <p>G. Qualità dei servizi - Sistemi di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, con particolare attenzione a quelle condominiali e fluttuanti;</p> <p>H. Organizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione;</p> <p>I. Eventuali proposte tecniche migliorative ed integrative, rispetto a quanto specificato nel Capitolato speciale d'Appalto.</p> |
|---|

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

35. Contenuto della CARTELLA "C - Offerta economica"

A pena di esclusione, la CARTELLA "C - Offerta economica" contiene l'offerta economica del concorrente.

L'offerta reca:

- 1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi);
- 2) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi);
- 3) i costi della manodopera e la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all'art. 95 co. 10 del Codice, riferibili al contratto in gara.

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

36. Procedura di aggiudicazione

36.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.

Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l'offerta non solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.

36.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri di seguito indicati.

Criteri e sub-criteri di valutazione
A. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto anche con riferimento alle macchine che si intendono utilizzare ottimizzando i tempi di esecuzione anche sotto il profilo della frequenza: max 16 punti
B. Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti abbandonati e rup (Rifiuti Urbani Pericolosi): max 6 punti;

- | |
|--|
| <p>C. Capacità gestionale - poter disporre, in caso di imprevisti, guasti o emergenze, di personale e mezzi in misura sufficiente a garantire la continuità del servizio nelle condizioni contrattuali per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione: max 6 punti;</p> <p>D. Migliorie dei Servizi - utilizzo di strumenti elettronici/meccanografici (codice a barre e microcip) che consentano l'individuazione dell'utenza e il quantitativo del rifiuto: max 14 punti;</p> <p>E. Migliorie dei Servizi alla cittadinanza con particolare riguardo alle utenze che necessitano di servizi personalizzati (disabili ecc.): max 6 punti;</p> <p>F. Qualità dei servizi - progetto di gestione del centro comunale di raccolta sotto i profili delle modalità di identificazione degli utenti, dell'organizzazione dell'accoglienza e della registrazione qualitativa e quantitativa dei conferimenti e dell'abbinamento ai relativi utenti conferenti, del potenziamento del centro di raccolta e delle ore di apertura: max 6 punti;</p> <p>G. Qualità dei servizi - Sistemi di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, con particolare attenzione a quelle condominiali e fluttuanti: max 6 punti;</p> <p>H. Organizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione: max 8 punti;</p> <p>I. Eventuali proposte tecniche migliorative, rispetto a quanto specificato nel Capitolato speciale d'Appalto, offerte dall'impresa e che abbiano attinenza con i servizi oggetto dell'appalto: max 12 punti;</p> |
|--|

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 80.

Criteri preferenziali (per entrambi i lotti): livello di miglioramento dei servizi, livello di dettaglio del progetto di miglioramento (incremento dell'obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto) di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione.

La graduatoria sarà formulata dalla *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *Commissione*) sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*: $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove: P_i = punteggio concorrente i ; C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ; C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ; P_b = peso criterio di valutazione b ; P_n = peso criterio di valutazione n .

37. Operazioni di gara

37.1 Apertura delle cartelle e verifica dei documenti

Al fine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della redazione della graduatoria dei concorrenti ammessi, la Stazione Concedente a norma dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 nominerà la Commissione giudicatrice, con specifico atto formale, dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati. L'esame della documentazione ai fini dell'ammissione, l'apertura dell'offerta tecnica per l'elencazione della documentazione ivi rinvenuta, l'apertura delle offerte economiche saranno effettuate, in sedute pubbliche telematiche; la valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata in sedute riservate telematiche.

Prima fase

L'apertura della cartella "A" avverrà in seduta pubblica telematica, che inizierà alle ore 10,00 del giorno 07.09.2020, presso la sede della Stazione Concedente, piazza Municipio n. 1 Monteroduni. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web del Comune di Monteroduni, potrà assistere il legale rappresentante dell'impresa concorrente o altri soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

In detta seduta l'Autorità di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- Verifica della regolarità dei plichi telematici pervenuti;
- Apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le cartelle "A", "B" e "C";

- c. Apertura della sola cartella "A- documentazione amministrativa" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
- d. A verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti pubblici, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- e. Alle eventuali esclusioni per carenze non sanabili o a individuare i casi eventualmente sanabili.

Seconda fase

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata e costituita, dopo che si è adempiuto per i casi eventualmente sanabili, procederà ai seguenti adempimenti:

(in seduta pubblica):

a. Apertura della cartella "B - offerta tecnica" di ogni singolo concorrente ammesso, dando atto nel relativo verbale dei documenti ivi rinvenuti.

(in seduta riservata):

a. Elenco degli operatori economici ammessi;

b. Esame delle offerte tecniche con conseguente valutazione e attribuzione del punteggio parziale, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, fino ad esaurimento dei concorrenti ammessi;

c. Stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Terza fase

a. Successivamente, terminata la valutazione delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, procedere all'apertura delle cartelle "C- offerta economica" dando atto nel relativo verbale dei documenti ivi rinvenuti.

b. Tale data sarà indicata sul sito web del Comune di Monteroduni e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

c. Quindi la Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte economiche ammesse nonché all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nel presente disciplinare e alla formulazione della relativa graduatoria.

Successivamente, terminata la valutazione delle offerte economiche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta economica e della relativa graduatoria. Tale data sarà indicata sul sito web del Comune di Monteroduni e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

37.2 Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della CARTELLA A

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione secondo quanto richiesto dal presente bando di gara e, in caso di esito negativo, sarà applicato il soccorso istruttorio per i casi previsti o l'esclusione dalla gara;

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicerà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria;

segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

37.3 Valutazione dell'offerta tecnica - contenuto della CARTELLA B

La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della commissione per ciascun criterio e sub-criterio.

Quindi, i coefficienti sono determinati:

- 1) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun criterio o sub-criterio;
- 3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla commissione risulti inferiore a 50 (soglia di sbarramento).

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la commissione provvederà alla "riparametrizzazione". In pratica, la commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

37.4 Valutazione dell'offerta economica - contenuto della CARTELLA C

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle cartelle contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula: $C_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_m)$

dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; P_b = prezzo a base di gara; P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo; P_m = prezzo minimo offerto dai concorrenti.

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti **20**.

37.5 Anomalia delle offerte

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la *congruità* dell'offerta (art. 97 co. 3 del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

38. Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Isernia.

39. Trattamento dei dati personali

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

40. Modelli allegati

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Allegati:

1. Modello di domanda di partecipazione e modelli di dichiarazioni sostitutive

2. DGUE
3. Modello offerta economica
4. Patto d'integrità
5. Clausola antiplantaouflage.

SCHEMA TIMING DI GARA

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	26/08/2020	24:00
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell'archivio)	05/09/2020	12:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e offerta tecnica	05/09/2020	12:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e offerta tecnica.	06/09/2020	12.00
Inizio periodo per il caricamento telematico della offerta economica.	verrà definito e comunicato agli operatori economici solo al termine della valutazione delle offerte tecniche	verrà definito e comunicato agli operatori economici solo al termine della valutazione delle offerte tecniche
Fine periodo per il caricamento telematico della offerta economica.	verrà definito e comunicato agli operatori economici solo al termine della valutazione delle offerte tecniche	verrà definito e comunicato agli operatori economici solo al termine della valutazione delle offerte tecniche

Il RUP e Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello